della Regione Emilia-Romagna a cura del Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Emilia-Romagna. Il Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Emilia-Romagna, per il tramite della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e per le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 4 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo pretorio del Comune di Ro Ferrarese e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relative cartografie, venga depositata presso i competenti uffici del suddetto Comune.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui al decreto legislativo n. 104/2010 e s.m.i., ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i., rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Bologna, 19 giugno 2018

Il presidente della commissione Il segretario regionale Magrini

AVVERTENZA:

Allegati (consultabili al link http://www.emiliaromagna.beniculturali it):

Nota prot. n. 4743 del 29 maggio 2003 con relativa Relazione tecnica e perimetrazione su cartografia tecnica regionale;

Perimetrazione dell'area tutelata riportata sulla base del Database topografico regionale attuale.

18A04623

DECRETO 19 giugno 2018.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata «Zona della Valle del Guerro tra le località Cà di Sola e Castelvetro», nel Comune di Castelvetro di Modena. (Decreto n. 2/2018).

IL PRESIDENTE

DELLA COMMISSIONE REGIONALE
PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELL'EMILIA ROMAGNA

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e s.m.i;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 131» e s.m.i, in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141;

Visto il Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 24 giugno 2014, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2014, n. 171, in particolare l'art. 39;

Visto il decreto 16 marzo 2018 riguardante l'attribuzione alla dott.ssa Sabina Magrini, dell'incarico di Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Emilia Romagna, debitamente registrato da parte dei competenti organi di controllo;

Tenuto conto che in data 24 marzo 2015 è stata costituita la commissione per il patrimonio culturale dell'Emilia Romagna;

Considerato che la proposta originaria di tutela dell'area della «Valle del Guerro», sita in Comune di Castelvetro di Modena (MO), veniva assunta nel 1975 dall'allora competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, con verbale della seduta del 4 aprile 1975, a cui ha fatto seguito l'affissione all'Albo pretorio del Comune di Castelvetro in data 28 dicembre 1979, e considerato che l'Amministrazione comunale di Castelvetro di Modena, a seguito della legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6, all'art. 10 in cui veniva stabilito che i procedimenti per l'apposizione del vincolo paesaggistico non perfezionati all'entrata in vigore della stessa legge fossero conclusi di diritto, salvo che le commissioni provinciali non li avessero rinnovati entro il termine di novanta giorni, con propria deliberazione n. 43 del 27 giugno 2001, prendeva atto della decadenza della proposta del vincolo del 1975;

Considerato che con nota prot. n. 12502 del 4 luglio 2001 la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Bologna, all'epoca competente, ha dato comunicazione al Comune di Castelvetro di Modena (MO) di un nuovo procedimento ai sensi dell'art. 144, comma 1, del previgente decreto legislativo n. 490/1999 relativamente alla stessa area, denominata «Zona della Valle del Guerro tra le località Cà di Sola e Castelvetro», nel Comune di Castelvetro di Modena, così come descritta nell'allegata relazione illustrativa e relativa planimetria, a cui seguiva l'affissione all'Albo pretorio del Comune di Castelvetro di Modena l'11 luglio 2001;

Considerato che, il suddetto procedimento, così come riportato nell'oggetto della citata nota n. 12502 del 4 luglio 2001, è stato avviato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144, comma 1 del decreto legislativo n. 490/1999 che conferiva al Ministero la «[...] facoltà di integrare gli elenchi dei beni e delle località di cui all'art. 139 [di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1497/1939], su proposta del soprintendente competente»;

Considerato che con la medesima nota prot. n. 12502 del 4 luglio 2001, in attuazione del procedimento prescritto dal comma 2 dell'art. 144 del decreto legislativo



n. 490/1999, la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Bologna, all'epoca competente, ha provveduto a trasmettere al Comune di Castelvetro di Modena le comunicazioni di che trattasi affinché fossero affisse all'albo pretorio, con le relazioni tecniche e le planimetrie, per un periodo di tre mesi, così come prescritto dal comma 5, art. 140, decreto legislativo n. 490/1999 allora vigente;

Considerato che tale affissione è puntualmente avvenuta a decorrere dall'11 agosto 2001 così come comunicato formalmente dal Comune di Castelvetro di Modena con nota prot. n. 11282 del 10 agosto 2001, ed in osservanza al comma 6 del sopracitato art. 140, ne è stata data notizia su un quotidiano a diffusione nazionale (La Repubblica, 7 agosto 2001) e su due quotidiani a diffusione locale (La Repubblica, edizione regionale 8 agosto 2001; Il Resto del Carlino, edizione regionale 8 agosto 2001);

Considerato che, ritenuta tale proposta quale integrazione «[...] degli elenchi dei beni e delle località indicati all'art. 139» del decreto legislativo n. 490/1999, il territorio oggetto della proposta di tutela paesaggistica della «Valle del Guerro», di cui alla nota prot. n. 12502 del 4 luglio 2001, è stato da allora sottoposto a tutela paesaggistica, così come confermato dall'art. 157, comma 1 del vigente decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.;

Vista la sentenza n. 13 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2017 la quale, decidendo sulla questione interpretativa relativa al comma 2 dell'art. 151 del richiamato decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., ha stabilito che «[...] le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico anteriori al Codice conservino efficacia, mentre l'effetto preliminare di vincolo che ad essa si ricollega cessi [...] decorsi 180 giorni dalla pubblicazione della sentenza.», e che tale termine, nello specifico scade il 20 giugno 2018;

Considerata la descrizione dell'area di cui alla proposta di tutela paesaggistica «Zona della Valle del Guerro tra le località Cà di Sola e Castelvetro», sita nel Comune di Castelvetro di Modena, riportata nella Relazione tecnica allegata alla proposta di vincolo di cui alla nota prot. n. 12502 del 4 luglio 2001:

«L'ufficio scrivente, previa ispezione dei luoghi, rileva l'alto interesse paesistico della zona costituita dai primi rilievi collinari (che s'innalzano con lieve pendenza dalla pianura) e modellata da un paesaggio agrario ancora fortemente caratterizzato dalle forme tradizionali della coltura (con piantata a cavalcacolle) e della organizzazione poderale con una stratificazione straordinariamente ricca di insediamenti colonici nella quale è facile riconoscere (come in nessuna altra zona pedemontana Emiliana) la variata tipologia della architettura rustica di almeno 4 secoli: case torri cinquecentesche e corti chiuse seicentesche si alternano a residenze padronali dei due secoli successivi. La zona è animata dal corso del torrente Guerro che ne costituisce l'asse fondamentale: risalendo il suo corso lungo la parallela via provinciale per Castelvetro, appare sullo sfondo il nucleo compatto del Centro storico di Castelvetro che si affaccia, con le sue mura e torri medioevali, sulla valle, al limite di un promontorio. La suggestiva prospettiva verso il nucleo antico di Castelvetro appare | nulla osta affinché il competente ufficio MiBACT pro-

meritevole di speciale tutela così che risulti per quanto possibile salvaguardata la sua caratteristica di forte emergenza nel paesaggio agrario e di fulcro paesistico dell'intera zona e ciò dai vari punti di vista che si susseguono lungo i diversi percorsi di avvicinamento confluenti dalle 4 direzioni cardinali (via Provinciale per Castelvetro e via Borgognina, via Ghiarone, via Sinistra Guerro, via Pallona)»;

Vista la delibera n. 822 del 1° giugno 2018 della Giunta della Regione Emilia Romagna, trasmessa con nota PG/2018/439442 del 14 giugno 2018 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione il 19 giugno 2018, in cui si delibera, sulla base delle valutazione favorevole della commissione regionale per il paesaggio, di:

- 1) esprimere parere favorevole alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico ai sensi dell'art. 138, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dell'art. 71, comma 3, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24, dell'area denominata «Valle del Guerro tra le località Ca' di Sola e Castelvetro, in Comune di Castelvetro di Modena», presentata dall'allora Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio per le Province di Bologna, Modena, Reggio Emilia;
- 2) ritenere che, in sede di emanazione dell'atto ministeriale di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, il perimetro dell'area di cui si tratta possa più utilmente essere precisato assumendo a riferimento la cartografia relativa ai vincoli del vigente Piano regolatore generale (PRG) del Comune di Castelvetro di Modena, al fine di assicurare continuità alla prassi consolidata di applicazione della tutela;
- 3) esprimere parere contrario all'accoglimento delle osservazioni presentate, evidenziando che l'eventuale nuova perimetrazione derivante dal loro accoglimento determinerebbe alcune discontinuità all'interno del perimetro dell'area tutelata, meglio specificate in premessa;
- 4) approvare la proposta della commissione regionale per il paesaggio di rinviare la definizione delle prescrizioni d'uso previste dall'art. 138, comma 1, ultima parte, del Codice, relative al vincolo paesaggistico di cui si tratta al Comitato tecnico scientifico per l'adeguamento del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio, che quindi nella definizione delle specifiche prescrizioni d'uso dovrà tenere conto delle indicazioni della commissione regionale per il paesaggio stessa;

Considerato che la Regione Emilia Romagna ha altresì ritenuto opportuno procedere a perfezionare le altre due proposte ricadenti nella stessa fattispecie e di propria competenza;

Visto il Verbale della seduta n. 8 del Comitato tecnicoscientifico per il paesaggio, trasmesso con nota della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. n. 16375 del 14 giugno 2018, in cui il Comitato, riunitosi l'11 giugno 2018, sulla base della nota prot. n. 10301 del 9 maggio 2018 della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e per le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara e la nota del Segretariato regionale per l'Emilia Romagna prot. n. 4305 del 31 maggio 2018, ha espresso il proprio



ceda al perfezionamento della procedura anche al fine di garantire uniformità di comportamento all'interno del territorio regionale, per le seguenti valutazioni:

«La questione illustrata [...] concerne più in generale quanto disposto con sentenza del Consiglio di Stato -Adunanza plenaria - n. 13 del 2017. La Direzione generale ABAP con circolare n. 19/2018, nell'evidenziare come il pronunciamento riguardi esclusivamente le fattispecie ricadenti nel comma 2 dell'art. 157 del Codice, e come le proposte eventualmente da perfezionare non possano che essere quelle regolarmente pubblicate all'albo pretorio dei comuni interessati (oltre che ritenute continuativamente operative ed efficaci successivamente alla predetta pubblicazione), ha promosso una ricognizione presso gli uffici periferici dei casi pendenti; con successiva circolare n. 23/2018, sulla base delle casistiche emerse, ha precisato, sentito l'Ufficio legislativo, che tutte le proposte discendenti dal disposto di cui agli articoli 2 della legge n. 1497/1939, 82, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, 140 e 144 del decreto legislativo n. 490/99, purché ovviamente si sia adempiuto a suo tempo agli obblighi di pubblicità previste dalla norma, anche qualora in esse non figuri alcuna locuzione di richiamo alla compilazione e/o alla integrazione degli elenchi di cui ai predetti articoli di legge, debbano essere considerate quali compilazione/integrazione degli elenchi medesimi e ricadano pertanto nei casi fatti salvi dal comma 1 dell'art. 157 del Codice (e dei quali del resto la stessa Pronuncia del Consiglio di Stato ha espressamente ribadito la definitività degli effetti), e non dunque nella fattispecie di cui al comma 2 dello stesso articolo, oggetto della Pronuncia medesima.

Con nota prot. 4305 del 31 maggio 2018, il Segretariato regionale MiBACT per l'Emilia Romagna, pur tenuto conto dei contenuti della circolare n. 23 del 10 maggio 2018, in via tuzioristica e ricognitiva e vista l'approvazione unanime del perfezionamento da parte dei comuni interessati e della commissione regionale, a seguito peraltro di un'attività congiunta avviata da lungo tempo, ha reiterato alla Direzione generale la richiesta già avanzata in precedenza dalla Soprintendenza ABAP di acquisizione del parere di questo Comitato ai fini del perfezionamento delle due proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico in oggetto, integrando la documentazione pervenuta dalla Soprintendenza medesima con il verbale della commissione regionale paesaggio del 16 maggio 2018 e con alcune precisazioni di ridotta entità sul perimetro della proposta «Valle del Guerro». A seguito di attenta disamina con il Comune e la Regione, il perimetro che viene proposto è infatti quello coincidente con l'area che è stata finora effettivamente, unanimemente e costantemente considerata tutelata, dal che conseguono le modifiche rispetto al perimetro della proposta originaria.

La Direzione generale, alla luce di quanto indicato dal Segretariato regionale e del fatto che la Regione Emilia Romagna ha ritenuto di perfezionare le altre due proposte di propria competenza, al fine quindi di garantire uniformità di comportamento all'interno del territorio regionale, ha ritenuto di dar seguito alla richiesta.

[...] vista la documentazione pervenuta oggetto di discussione della seduta odierna [...] nulla osta affinché il competente ufficio MiBACT proceda al perfezionamento delle procedure esaminate»;

Tenuto conto che nella riunione del 15 giugno 2018 la commissione regionale per il patrimonio culturale, convocata con nota del Segretario regionale n. 4683 del 13 giugno 2018, ha esaminato la documentazione suddetta dalla quale si evincono descrizioni congrue e puntuali relative alle valenze storico-culturali e naturalistiche, tali da supportare pienamente il riconoscimento di notevole interesse pubblico per l'ambito paesaggistico in argomento;

Ritenuto dunque opportuno, in via tuzioristica e per chiarezza d'atti, adottare la dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'area sopraindicata secondo la procedura di cui all'art. 141 del suddetto decreto legislativo, per le motivazioni e per tutto quanto sopra riportato;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di immobili o aree ricadenti nell'ambito paesaggistico sottoposto a tutela di presentare alla Regione o all'Ente dalla stessa delegato la richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 146 e 147 del predetto decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista rispettivamente dalle citate disposizioni;

Considerato che il MiBACT e la Regione Emilia Romagna hanno sottoscritto in data 4 dicembre 2015 l'Intesa per l'adeguamento del piano territoriale paesaggistico regionale, ai sensi dell'art. 156, comma 3, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 135 e 143 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., nonché il Disciplinare attuativo, e che durante l'adeguamento dello stesso si definiranno tutte le prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici così come individuati all'art. 134 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.;

Decreta:

La «Zona della Valle del Guerro tra le località Cà di Sola e Castelvetro» sita nel Comune di Castelvetro di Modena tra le località di Ca' Sola e Castelvetro, nei limiti descritti nella relazione illustrativa allegata alla nota prot. n. 12502 del 4 luglio 2001 della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Bologna, all'epoca competente e che possono essere precisati, assumendo a riferimento la cartografia relativa ai vincoli del vigente Piano regolatore generale (PRG) del Comune di Castelvetro di Modena, al fine di assicurare continuità alla prassi consolidata di applicazione della tutela, come da tavola allegata, che costituiscono parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., ed è quindi sottoposto ai vincoli e alle prescrizioni contenute nella Parte Terza del medesimo decreto legislativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Uf-ficiale* delle Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna a cura del Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Emilia-Romagna. Il Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e

del turismo per l'Emilia-Romagna, per il tramite della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e per le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 4 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'Albo pretorio del Comune di Castelvetro di Modena e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relative cartografie, venga depositata presso i competenti uffici del suddetto Comune.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui al decreto legislativo n. 104/2010 e s.m.i., ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i., rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Bologna, 19 giugno 2018

Il presidente della commissione Il segretario regionale Magrini

AVVERTENZA:

Allegati (consultabili al link http://www.emiliaromagna.beniculturali.it):

Nota prot. n. 12502 del 4 luglio 2001 con relativa Relazione tecnica e planimetria catastale;

Planimetria dell'area tutelata riportata sulla base del Database topografico regionale attuale.

18A04624

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 giugno 2018.

Proroga dei termini di presentazione della domanda unica per l'anno 2018.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/701 della Commissione dell'8 maggio 2018 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2018;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Considerato che ai sensi del citato regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/701 è concessa agli Stati membri la facoltà di derogare ai termini stabiliti con il regolamento (UE) n. 809/2014, art. 13, paragrafo 1, art. 15, paragrafo 2 e art. 22, paragrafo 1;

Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà di derogare ai termini stabiliti con il regolamento (UE) n. 809/2014, art. 13, paragrafo 1, art. 15, paragrafo 2 e art. 22, paragrafo 1, adeguando anche i termini per la presentazione delle domande per le misure a superficie e le domande di indennità compensativa previste dallo sviluppo rurale;

Ritenuto opportuno, pertanto posticipare, per l'anno 2018, al 15 giugno il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, del termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e del termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base;